



28.05.2025

Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Rapporto sui risultati della consultazione

Riferimento: 216.2-3959/15



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati	3
2.1	Osservazioni preliminari.....	3
2.2	Sintesi dei risultati.....	3
2.3	Risultati riguardanti il computo della durata del sussidio in caso di cambiamento dello statuto (art. 20 cpv. 2 e art. 24 cpv. 4-6 OAsi 2)	4
2.4	Risultati riguardanti la regolamentazione della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza (art. 28 e 29 cpv. 2 e 3 OAsi 2)	6
3	Entrata in vigore.....	6
4	Elenco dei partecipanti / Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu	7

1 Situazione iniziale

L'avamprogetto prevedeva che, in caso di cambiamento dello statuto, la durata del sussidio preesistente venisse computata nel nuovo periodo di indennità. Questa modifica è correlata alla nuova prassi della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per l'Afghanistan.

L'avamprogetto codificava inoltre nell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312) le configurazioni che si presentano già oggi in merito al versamento delle somme forfettarie per il soccorso d'emergenza in relazione allo statuto di protezione S (non entrata nel merito di una domanda di protezione, decisione negativa in merito alla domanda di protezione e revoca della protezione).

2 Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati

2.1 Osservazioni preliminari

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061), il 14 giugno 2024 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica dell'OAsi 2 che si è conclusa il 5 ottobre 2024.

Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione. Illustra le disposizioni accolte in maniera positiva, negativa o critica e le modifiche proposte. Per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali.¹

2.2 Sintesi dei risultati

La consultazione ha raccolto 37 pareri. In totale si sono espressi 26 Cantoni, 3 partiti, 2 associazioni mantello e altre 6 cerchie interessate. Il capitolo 4 elenca i partecipanti.

26 Cantoni si sono pronunciati in merito al computo della durata del sussidio in caso di cambiamento dello statuto. Una netta maggioranza – ossia 17 Cantoni – respinge la proposta. Sei Cantoni sono favorevoli. Sei Cantoni sono favorevoli, due approvano la proposta con alcune riserve e uno ritiene che non sia possibile valutare compiutamente il progetto. La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle istituzioni dell'aiuto sociale (COSAS) e l'Associazione dei Servizi cantonali di migrazione (ASM) respingono il progetto, così come il PLR e l'UDC. Il PS lo approva solo con riserve.

24 Cantoni accolgono senza riserve la proposta di basarsi sulla casistica odierna per impostare la concessione della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza nel quadro dello statuto S in funzione delle configurazioni che si verificano già nella prassi. Gli altri due Cantoni la approvano invece con riserve. Nessun Cantone respinge pertanto la proposta. Anche gli altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli.

¹ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFGP

2.3 Risultati riguardanti il computo della durata del sussidio in caso di cambiamento dello statuto (art. 20 cpv. 2 e art. 24 cpv. 4-6 OAsi 2)

26 Cantoni si sono pronunciati in merito al computo della durata del sussidio in caso di cambiamento dello statuto. Una netta maggioranza – ossia 17 Cantoni – respinge la proposta (**AG, AR, FR, GE, JU, NE, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**). Sei Cantoni sono favorevoli (**AI, BL, BS, GR, NW, SO**). Due approvano la proposta con alcune riserve (**GL, LU**). **BE** ritiene che non sia possibile valutare compiutamente il progetto. In merito al computo si sono inoltre pronunciati tre partiti, di cui due (**PLR, UDC**) contrari e uno (**PS**) favorevole con riserve. Si sono espresse due associazioni mantello, di cui l'**USS** a favore e l'**ACS** contraria. Dalle cerchie interessate sono pervenuti sei pareri: **Asylex, SCCA** e **OSAR** approvano la proposta, **Caritas** l'approva con riserve e **CDOS** e **ASM** la respingono.

AG, AR, FR, GE, JU, NE, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH nonché **PLR, CDOS** e **ASM** respingono la modifica, adducendo che il cambiamento dello statuto, ridurrebbe la durata complessiva dei sussidi federali versati ai Cantoni rispetto a quanto previsto dal diritto vigente. La modifica del sistema di finanziamento dell'asilo entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ha già provocato un trasferimento dei costi ai Cantoni, sebbene allora l'obiettivo fosse un'attuazione senza costi supplementari. Tutti i Cantoni che respingono la proposta criticano questo nuovo trasferimento unilaterale di oneri ai Cantoni. L'**UDC** respinge il progetto in blocco. L'**ACS** deplora che, oltre ad avere conseguenze finanziarie negative per i Cantoni e i Comuni, la modifica dell'OAsi 2 influisca anche sui processi integrativi promossi da Cantoni e Comuni.

AI, BL, BS, GR, NW approvano il progetto senza formulare riserve. **SO** si pronuncia a favore del progetto ma chiede che la SEM comunichi quali saranno le conseguenze finanziarie per i Cantoni e ne garantisca il monitoraggio durante i primi tre anni di applicazione. Anche **BE** si esprime in termini analoghi e reputa che proprio per questo non sia possibile valutare il progetto in modo compiuto. Anche **USS, Asylex, SCCA** e **OSAR** approvano il progetto in quanto auspicano l'adozione di una regolamentazione uniforme della durata dei sussidi. **Asylex, SCCA** e **OSAR** ricordano che le misure d'integrazione avviate devono essere portate a termine, giacché in diversi Cantoni la fine dei sussidi federali comporta un trasferimento di competenze a livello di autorità.

GL, LU, PS e **Caritas** approvano il progetto, seppur con riserve. Formulano critiche e proposte di adeguamenti, descritte più avanti nei sottocapitoli afferenti.

Riserva LU

Ad articolo 20 capoverso 2 OAsi 2: occorre precisare che la durata della concessione di protezione può essere computata nel periodo massimo previsto per il versamento della somma forfettaria solo se l'ammissione provvisoria segua immediatamente la concessione della protezione. Il computo sarebbe escluso, per esempio, qualora l'ammissione provvisoria abbia avuto termine o sia stata revocata precedentemente.

Ad articolo 24 capoverso 4-6 OAsi 2: occorre precisare che la durata del soggiorno (cpv. 4 e 6) e della concessione della protezione (cpv. 5) totalizzata sinora può essere computata nel periodo massimo previsto per il sussidio solo se il riconoscimento dello statuto di rifugiato o di apolide segue immediatamente l'ammissione provvisoria (cpv. 4), la concessione della protezione (cpv. 5) o il riconoscimento della qualità di rifugiato o di apolide (cpv. 6). Il computo sarebbe escluso, per esempio, qualora l'ammissione provvisoria abbia avuto termine o sia stata

revocata anteriormente (cpv. 4), oppure qualora la concessione della protezione sia stata revocata, sia cessata o sia stata sospesa anteriormente (cpv. 5) oppure in caso di riconoscimento dello statuto di rifugiato o di apolide (cpv. 6). La nozione di «passaggio in giudicato» di cui al capoverso 4 sarebbe superflua e si presterebbe a confusione. Andrebbe pertanto stralciata.

LU respinge la disposizione transitoria per motivi legati alla certezza del diritto, alla sicurezza pianificatoria e alla praticabilità.

Riserva GL

Secondo GL il computo della durata del sussidio non deve essere applicato allo statuto S.

Inizio della durata del sussidio (art. 20 e 24 OAsi 2)

Secondo **PS, Caritas, Asylex, SCCA e OSAR** vi sarebbero incongruenze per quanto riguarda l'inizio della durata del sussidio federale. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a OAsi 2, per i rifugiati riconosciuti il termine di cinque anni inizia a decorrere alla data del deposito della domanda d'asilo. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente, invece, il termine di sette anni inizia a decorrere già al momento dell'entrata (art. 20 lett. d OAsi 2). In caso di concessione dell'asilo dopo una domanda multipla, vi sarebbe pertanto una disparità di trattamento rispetto agli altri rifugiati riconosciuti, giacché per questi ultimi la data determinante non sarebbe quella dell'entrata ma quella della domanda d'asilo. Per garantire un pari trattamento a tutti i rifugiati riconosciuti si dovrebbe pertanto limitare il periodo computato sulla durata del sussidio al solo periodo intercorso dalla presentazione della domanda d'asilo.

Altre osservazioni

Asylex, SCCA e OSAR propongono di valutare a intervalli regolari sia il grado di copertura dei costi della somma forfettaria globale sia l'utilizzo dei fondi da parte dei Cantoni.

BE chiede l'introduzione di un nuovo codice Finasi per l'attuazione, giacché le modifiche previste implicano per il Cantone Berna adeguamenti tecnici del sistema cantonale di gestione dei casi. Un nuovo codice specifico per il gruppo target sarebbe indispensabile per una base di calcolo chiara e trasparente non solo nel sistema cantonale ma anche nel quadro della collaborazione con la SEM.

GE e NE chiedono un'estensione a sette anni della durata dei sussidi per i rifugiati titolari di un permesso di dimora.

VD chiede l'introduzione di una somma forfettaria specifica per i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Chiede altresì un aumento della somma forfettaria globale 1b.

In relazione con l'articolo 20 capoverso 1 lettera b OAsi 2, **VS** chiede l'introduzione di una disciplina transitoria che preveda un pertinente sovvenzionamento con effetto retroattivo a partire dall'applicazione dello statuto S.

2.4 Risultati riguardanti la regolamentazione della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza (art. 28 e 29 cpv. 2 e 3 OAsi 2)

24 Cantoni accolgono senza riserve la proposta di basarsi sulla casistica odierna per impostare la concessione della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza nel quadro dello statuto S in funzione delle configurazioni che si verificano già nella prassi odierna (**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**). Gli altri due Cantoni (**LU, TG**) la approvano invece con riserve. Nessun Cantone respinge pertanto la proposta. Sul progetto si sono pronunciati tre partiti, due dei quali (**PLR, PS**) approvano la regolamentazione, mentre l'**UDC** la respinge. Le due organizzazioni mantello pronunciatesi in sede di consultazione, ossia **ACS** e **USS**, sono entrambe favorevoli. Infine, si sono pronunciate sei cerchie interessate (**Asylex, Caritas, SCCA, CDOS, OSAR und ASM**), tutte favorevoli.

La riserva del Cantone **LU** riguarda un'integrazione dell'articolo 28 OAsi 2: un elenco esaustivo delle possibili configurazioni dovrebbe comprendere sia il termine dell'asilo ai sensi dell'articolo 64 della legge sull'asilo e il disconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'articolo 1 lettera C numeri 1-6 della Convenzione sullo statuto di rifugiato nonché il disconoscimento dello statuto di apolide.

TG rileva che secondo l'articolo 28 OAsi 2 lo stralcio di una domanda, diversamente dalla non entrata nel merito o da una decisione negativa, non comporta il versamento di una somma forfettaria per il soccorso d'emergenza. Ciò è estraneo all'intenzione alla base del sistema, pertanto all'articolo 28 capoverso 2 OAsi 2 andrebbe integrata/aggiunta la fattispecie dello stralcio.

3 Entrata in vigore

L'avamprogetto propone che le modifiche all'OAsi 2 entrino in vigore il 1° luglio 2025.

In sede di consultazione i Cantoni non si sono pronunciati su tale data.

4 Elenco dei partecipanti / Verzeichnis der Eingaben / Liste des organismes ayant répondu

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État / Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Canton du Jura, Conseil d'État	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État / Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Partiti politici / Politische Parteien / Partis politiques

FDP. Die Liberalen	FDP
PLR. Les Libéraux-Radicaux	PLR
PLR. I Liberali	PLR
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union démocratique du centre	UDC
Unione democratica di centro	UDC

Sozialdemokratische Partei der Schweiz
Parti socialiste suisse
Partito socialista svizzero

SPS
PSS
PSS

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national

Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes Suisses
Associazione dei Comuni Svizzeri

SGV
ACS
ACS

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national

Schweiz. Gewerkschaftsbund
Union syndicale suisse
Unione sindacale svizzera

SGB
USS
USS

Altre cerchie interessate / weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés

AsyLex

CARITAS Schweiz

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali

SODK
CDAS
CDOS

Plattform „Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren“
Plateforme « Société civile dans les centres fédéraux d'asile »
Piattaforma « Società civile nei centri della Confederazione per richiedenti l'asilo »

ZiAB
SCCFA
SCCA

Schweizerische Flüchtlingshilfe
Organisation suisse d'aide aux réfugiés
Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati

SFH
OSAR
OSAR

Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden
Association des services cantonaux de migration
Associazione dei servizi cantonali di migrazione

VKM
ASM
ASM